

animalia

Lui è tutto per voi. Noi facciamo tutto per lui.

Condizioni generali

Edizione 01.11.2021

Animalia Assicurazione per gli animali da compagnia

Sommario

Informazioni per lo stipulante	4
Introduzione	4
Informazioni per lo stipulante	4
Diritto di revoca dello stipulante	6
Protezione dei dati	6
A Definizioni	7
A1 Stipulante	7
A2 Detentore	7
A3 Malattia.....	7
A4 Infortunio	7
A5 Periodo di carenza	7
A6 Franchigia	7
A7 Aliquota	7
A8 Veterinario	7
A9 Tariffario di riferimento per le prestazioni	7
A10 Emergenze all'estero.....	7
B Coperture	8
B1 Copertura di base.....	8
B2 Estensioni di copertura.....	8
B3 Indennizzo	8
B4 Partecipazione dello stipulante alle prestazioni	9
B5 Esclusioni	9
C Disposizioni generali	11
C1 Obblighi generali	11
C2 Estensione territoriale	11
C3 Inizio e fine del contratto	11
C4 Premio, scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	11
C5 Modifica del premio	12
C6 Comunicazioni.....	12
C7 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie.....	12
C8 Foro e diritto applicabile	12
D In caso di sinistro	14
D1 Obblighi in caso di sinistro	14

Informazioni per lo stipulante

Introduzione

Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Informazioni per lo stipulante

1. Identità dell'assicuratore

L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito "Vaudoise"). La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.

2. Diritti e obblighi delle parti

I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta.

3. Copertura assicurativa e ammontare del premio

La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. La proposta e la polizza contengono anche tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.

4. Natura dell'assicurazione

La presente è un'assicurazione di danni. Un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.

5. Diritto al rimborso del premio

Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:

- lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;
- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio per il quale la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.

6. Obblighi dello stipulante

L'elenco seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:

- **Modifica del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce modifiche che comportano un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo;
- **Accertamento dei fatti:** lo stipulante deve collaborare:
 - agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.;
 - all'accertamento della prova del danno.

Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.

Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito;

- **Sopravvenienza del sinistro:** l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise, ma al più tardi entro 7 giorni.

Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

7. Inizio della copertura assicurativa

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta, rispettivamente nella polizza. Resta riservato il periodo di carenza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

8. Validità temporale della copertura assicurativa

La validità temporale della copertura è specificata nella polizza d'assicurazione.

9. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- in caso di modifica dei premi da parte della Vaudoise, nella misura in cui non si tratti di una decisione di un'autorità. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Tale diritto di disdetta decade 4 settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza di tale violazione e delle informazioni, al più tardi tuttavia 1 anno dopo la contravvenzione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

10. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi con il versamento della prestazione. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante;
- nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati

dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo 1 anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

11. Cambiamento del detentore

Se l'animale cambia detentore, i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto passano al nuovo detentore.

Il nuovo detentore può rifiutare per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo il trasferimento del contratto entro i 30 giorni che seguono il cambiamento di detentore. In questo caso, il contratto si estingue nel momento in cui la Vaudoise riceve la disdetta. Il premio corrispondente al periodo d'assicurazione non trascorso è rimborsato allo stipulante precedente.

La Vaudoise può disdire il contratto entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza dell'identità del nuovo detentore. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la sua disdetta.

Se il cambiamento di detentore provoca un aggravamento del rischio, sono applicabili le disposizioni della LCA.

Lo stipulante dispone di un diritto di revoca di 14 giorni dalla firma della proposta d'assicurazione o dal clic che conferma la volontà di stipulare l'assicurazione. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata l'ultimo giorno utile. In caso di accertamenti in vista della stipulazione del contratto, la Vaudoise può esigere il rimborso delle spese.

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono consultabili all'indirizzo www.vaudoise.ch/it/data. Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento secondo gli sviluppi in questo ambito. Fa stato soltanto l'ultima versione pubblicata sul sito.

Diritto di revoca dello stipulante

Protezione dei dati

A Definizioni

A1 Stipulante		Parte contrattuale che sottoscrive il contratto d'assicurazione, si assume il pagamento dei premi e riceve le prestazioni della Vaudoise.
A2 Detentore		Persona responsabile dell'animale assicurato.
A3 Malattia	1. Principio	È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica non dovuto a un infortunio e che richiede un esame o una cura medica da parte di un veterinario.
	2. Malattia ereditaria e congenita	<p>È considerata malattia ereditaria qualsiasi malattia risultante da anomalie genetiche, precedente il concepimento e trasmessa almeno da un ascendente. Può manifestarsi alla nascita dell'animale o in un secondo tempo.</p> <p>È considerata malattia congenita qualsiasi malattia che colpisce l'animale dalla nascita. Può essere ereditaria o acquisita. Una malattia congenita ereditaria è trasmessa almeno da un ascendente, una malattia congenita acquisita si sviluppa nel corso della vita intrauterina dell'animale.</p> <p>In particolare la displasia dell'anca, la displasia del gomito e la lussazione della rotula sono considerate malattie ereditarie nella misura in cui non siano la conseguenza di un infortunio.</p>
A4 Infortunio		È considerato infortunio qualsiasi danno improvviso al corpo dell'animale dovuto a un fattore esterno straordinario che ne compromette la salute fisica e che richiede un esame o una cura medica da parte di un veterinario.
A5 Periodo di carenza		Periodo che decorre dall'entrata in vigore del contratto, durante il quale le prestazioni non sono concesse.
A6 Franchigia		Importo fisso iniziale annuo a carico dello stipulante in caso di sinistro.
A7 Aliquota		Percentuale di partecipazione alle prestazioni a carico dello stipulante. L'aliquota viene applicata dal momento in cui è stata raggiunta la franchigia.
A8 Veterinario		Veterinario titolare di un diploma svizzero o equivalente e, per estensione, terapeuta nel settore veterinario titolare di un diploma svizzero o equivalente.
A9 Tariffario di riferimento per le prestazioni		Tariffario per il rimborso di alcune prestazioni definito dalla Vaudoise. La Vaudoise si riserva espressamente il diritto di apportare modifiche al tariffario.
A10 Emergenze all'estero		Situazione che esige un intervento immediato e rapido sul posto non rinviabile al ritorno al domicilio.

B Coperture

B1 Copertura di base	1. Principio	La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte per le quali è accordata una protezione assicurativa.
B2 Estensioni di copertura	2. Estensione della copertura	Tutte le prestazioni coperte descritte di seguito devono essere fornite da un veterinario e sono rimborsate in base al tariffario di riferimento delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none">• le misure diagnostiche e terapeutiche;• i farmaci e i mezzi ausiliari prescritti o forniti da un veterinario e necessari alla guarigione;• le spese dell'eutanasia giustificata dal punto di vista medico per porre fine alle sofferenze dell'animale o per evitare un accanimento terapeutico.
B3 Indennizzo	1. Spese di prevenzione	In funzione delle indicazioni menzionate nella polizza, la Vaudoise prende a carico anche le prestazioni particolari seguenti. <ul style="list-style-type: none">• Spese di vaccinazione;• Spese di castrazione o sterilizzazione;• Spese di ablazione del tartaro;• Spese di sverminazione;• Complementi alimentari prescritti dal veterinario.
	2. Medicine alternative	I trattamenti di fisioterapia, omeopatici, di agopuntura, di osteopatia, di biorisonanza, di idroterapia, di terapia comportamentale, di psicoterapia, di fitoterapia, chiropratici e di medicina cinese. <i>Non viene presa a carico nessun'altra terapia alternativa.</i>
	3. Spese di alloggio	<ul style="list-style-type: none">• Spese di alloggio e pensione presso lo studio veterinario dell'animale assicurato;• Spese di alloggio del detentore in caso di ospedalizzazione dell'animale assicurato.
	4. Spese di ricovero	La partecipazione alle spese di ricovero dell'animale assicurato se il detentore non è disponibile a causa di: <ul style="list-style-type: none">• un evento imprevisto che lo obbliga a stare lontano dal domicilio per oltre 24 ore;• un ricovero in ospedale.
	5. Spese di trasporto	In caso di emergenza, le spese di trasporto in ambulanza.
	B3 Indennizzo	La Vaudoise si assume le spese secondo l'estensione della copertura, da cui vengano dedotti la franchigia sottoscritta e l'aliquota.

B4 Partecipazione dello stipulante alle prestazioni

- 1. Franchigia** La franchigia sottoscritta si applica al volume delle prestazioni una volta per anno civile. L'importo è determinato nella polizza d'assicurazione.
- 2. Aliquota** Raggiunta la franchigia, lo stipulante partecipa alle prestazioni successive secondo quanto indicato nella polizza.

B5 Esclusioni

Non è accordata alcuna copertura per:

- 1. Malattia o infortunio prima dell'inizio del contratto** *Le malattie e le conseguenze d'infortuni avvenute prima dell'entrata in vigore del contratto.*
- 2. Periodo di carenza** *I casi di malattia, malattia ereditaria e/o congenita durante il periodo di carenza di 30 giorni dall'entrata in vigore del contratto.*

In caso d'infortunio o per il rimborso delle spese di prevenzione, non è applicabile alcun periodo di carenza.
- 3. Chirurgia plastica e ricostruttiva** *Gli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva a fini estetici e le loro conseguenze.*
- 4. Microchip** *Le spese per la registrazione dell'animale e l'inserimento di un microchip.*
- 5. Prestazioni dentarie** *Le prestazioni dentarie, escluse quelle consecutive a un infortunio o quelle di ablazione del tartaro di cui all'art. B2, cifra 1 CGA. Le capsule dentali da inserire in seguito a un infortunio sono coperte solamente se tale misura è vitale per l'animale.*
- 6. Atti volontari** *I danni apportati volontariamente alla salute dell'animale dal suo detentore o dalle persone delle quali quest'ultimo è responsabile.*
- 7. Terzo responsabile** *I danni apportati alla salute dell'animale da terzi o da un altro animale, che rientrano nell'ambito della responsabilità civile. Se il terzo responsabile non dispone di un'assicurazione responsabilità civile o se è impossibile identificarlo, la Vaudoise prende a carico le spese.*
- 8. Misure dietetiche** *I trattamenti che rientrano nell'ambito delle misure dietetiche, gli alimenti specifici a questo effetto.*
- 9. Documenti richiesti** *I rapporti veterinari e l'emissione di certificati chiesti dallo stipulante o dal detentore.*
- 10. Riproduzione, gestazione e parto** *I trattamenti e le cure relativi alla riproduzione, alla gestazione e al parto, e le loro conseguenze.*
- 11. Invalidità, malattie congenite e/o ereditarie** *L'invalidità, le malattie congenite e/o ereditarie legate alla razza e le relative misure diagnostiche, salvo disposizione contraria nella polizza d'assicurazione.*

12. Eventi di guerra

Tutte le conseguenze di eventi di guerra, di rivoluzioni, di sommosse o di eventi atomici, di pandemie o di epidemie, a eccezione delle conseguenze dovute all'utilizzo dell'animale per la ricerca e il salvataggio di feriti intrapresi nelle circostanze summenzionate.

C Disposizioni generali

C1 Obblighi generali	1. Detentore	Nei confronti dell'animale assicurato, il detentore rispetterà in ogni occasione le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
	2. Stipulante	Lo stipulante è tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento dei dati menzionati nel contratto.
C2 Estensione territoriale	1. Cure in Svizzera e nei paesi limitrofi	L'assicurazione è valida in Svizzera e nei paesi limitrofi. A complemento dell'art. A8 CGA, la Vaudoise indennizza secondo il tariffario di riferimento le prestazioni di cura dispensate in uno dei paesi limitrofi della Svizzera da un veterinario o un terapeuta in possesso di un titolo riconosciuto ufficialmente dall'autorità competente.
	2. Copertura mondiale in caso di emergenza	In caso di emergenza all'estero, la Vaudoise indennizza le prestazioni di cure dispensate da un veterinario in possesso di un titolo riconosciuto ufficialmente dall'autorità competente secondo il tariffario di riferimento fino al termine della cura, ma al massimo per 3 mesi a decorrere dalla data del primo trattamento.
	3. Domicilio	Se lo stipulante, rispettivamente il detentore, trasferisce il suo domicilio fuori dalla Svizzera e dal Liechtenstein, l'assicurazione si estingue alla fine del mese del trasferimento del domicilio all'estero.
C3 Inizio e fine del contratto	1. Entrata in vigore	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
	2. Durata del contratto	Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Salvo convenzione contraria, esso si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo 3 mesi prima di ogni scadenza. La disdetta è valida se perviene alla Vaudoise o allo stipulante al più tardi il giorno che precede l'inizio del periodo di 3 mesi.
	3. Fine del contratto in caso di decesso dell'animale	In caso di decesso dell'animale, il contratto cessa alla data del decesso.
	4. Disdetta in caso di sinistro	Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento. In caso di rescissione del contratto, gli obblighi della Vaudoise cessano 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise. La Vaudoise può rescindere il contratto dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi con il versamento dell'indennizzo. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante.
C4 Premio, scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	1. Scadenza	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza.
	2. Rimborso	Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

C5 Modifica del premio	3. Eccezione	<p>Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale; • il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio per il quale la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.
	4. Diffida di pagamento	<p>In caso di mancato pagamento, lo stipulante è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, la quale ricorderà le conseguenze del ritardo.</p>
	5. Sospensione della copertura	<p>Se il termine trascorre infruttuosamente, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento completo dei premi e delle spese.</p>
	6. Spese	<p>Sono fatturate le spese amministrative di diffida e di domanda d'esecuzione.</p>
	1. Modifica della tariffa	<p>In caso di modifica della tariffa, la Vaudoise può domandare l'adattamento del contratto a partire dal successivo anno d'assicurazione. In tal caso, deve comunicare allo stipulante il nuovo premio almeno 25 giorni prima della fine dell'anno d'assicurazione.</p> <p>Lo stipulante dispone del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno d'assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione.</p> <p>Se un'autorità, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, di franchigia, dei limiti dell'indennità, del limite della copertura o delle tasse e dei contributi, la Vaudoise può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, non è previsto alcun diritto di disdetta.</p> <p>L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta del contratto entro la scadenza indicata.</p>
	2. Adeguamento della tariffa del premio in funzione dell'età dell'animale	<p>L'adattamento della tariffa del premio in funzione del passaggio a una fascia d'età superiore avviene il 1° gennaio dell'anno nel quale l'animale raggiunge l'età di 3, 5, 7, 9, 11 e 13 anni. Lo stipulante non può rescindere il contratto a seguito di un tale adeguamento del premio.</p>
C6 Comunicazioni		<p>Tutte le comunicazioni alla Vaudoise devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera.</p>
C7 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie		<p>La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.</p>
C8 Foro e diritto applicabile	1. Foro	<p>Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, la Vaudoise può essere citata in giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al domicilio svizzero dello stipulante o del detentore; • alla sede della Vaudoise a Losanna.

2. Diritto applicabile

Il contratto d'assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero. La proposta, il contratto, le condizioni d'assicurazione e la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) costituiscono la base del presente contratto.

Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, sono valide le disposizioni della legge del Liechtenstein e, in particolare, la Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein, le cui disposizioni imperative prevalgono sulle disposizioni contrattuali contrarie.

D In caso di sinistro

D1 Obblighi in caso di sinistro

1. Notifica del sinistro

Lo stipulante, rispettivamente il detentore deve informare la Vaudoise immediatamente, ma al più tardi entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento assicurato.

Se il sinistro non è stato dichiarato entro 7 giorni, la Vaudoise può ridurre le prestazioni, a meno che il risultato non possa essere imputato allo stipulante, rispettivamente al detentore.

2. Comunicazione

Lo stipulante è tenuto a comunicare alla Vaudoise tutti gli elementi necessari alla gestione del sinistro e a trasmetterle i documenti richiesti in merito; in caso contrario, la Vaudoise ha il diritto di rifiutare il versamento delle prestazioni.

3. Condizioni per la concessione delle prestazioni

La Vaudoise fornisce le prestazioni su presentazione delle fatture originali dettagliate. In caso di invio elettronico e su richiesta della Vaudoise, lo stipulante deve essere in grado di presentare gli originali.

La fattura deve indicare:

- la data del trattamento;
- l'indirizzo del detentore dell'animale;
- il nome e la codificazione dell'animale;
- la diagnosi;
- le prestazioni mediche fornite e i farmaci;
- l'importo corrispondente a ogni prestazione;
- il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del veterinario che ha trattato l'animale.

Se necessario, la Vaudoise può esigere, a spese dello stipulante, una traduzione in una delle lingue nazionali, o in inglese, dei documenti redatti in un'altra lingua, a spese dello stipulante.

4. Prestazioni rifiutate

Se le informazioni di cui all'art. D1, cifra 3 CGA non vengono comunicate entro un termine ragionevole fissato dalla Vaudoise, quest'ultima ha il diritto di rifiutare il rimborso delle prestazioni.

5. Perizia

La Vaudoise può esigere che l'animale sia esaminato, a sue spese, da uno dei suoi veterinari di fiducia o da un altro veterinario di sua scelta.

Animalia
Casella postale 105
CH-1001 Losanna

www.animalia.ch